C O M U N E D I C I N I S I
(PROVINCIA DI PALERMO)

Ordinanza Sindacale n.43 del **11/05/2021**

OGGETTO: **1-Chiusura traffico veicolare e istituzione di zona pedonale del Piazzale S. Leone a partire dal 01 Giugno fino al 30 Settembre di ogni anno, dalle ore 20.00 alle ore 08.00**

2- Divieto dell'esercizio del commercio in forma itinerante effettuato da soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dal 15 Maggio fino al 30 Settembre di ogni anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00

3- Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e contenitori di alluminio a tutti i titolari di pubblici esercizi, autorizzate alla vendita e somministrazione insistenti nel litorale Magaggiari (dal ristorante Il Pirata a Viviano) dal 01 Giugno fino al 30 Settembre di ogni anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

IL SINDACO

VISTO che la Piazzetta S. Leone nel periodo estivo e sopratutto nelle ore serali è frequentata da una grande affluenza di traffico veicolare di ogni genere e pedonale, tale da rendere impraticabile l'area sopra descritta con effetti negativi sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico;

CONSIDERATO che l'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita anche nel rispetto dei provvedimenti governativi afferenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19

RICHIAMATE le proprie ordinanze n° 27 del 20/06/2019 e n° 56 del 10/06/2020, con le quali si vietava l'esercizio del commercio in forma itinerante lungo la Via P. Impastato, la Spiaggia Magaggiari e la Via Ciucca fino a Via delle Capitanerie;

CONSIDERATO che i precedenti provvedimenti adottati negli anni 2019-2020 hanno reso l'area adiacente la Spiaggia Magaggiari un luogo più sicuro di convivenza civile, si ritiene necessario reiterare gli stessi provvedimenti in continuità con gli anni precedenti;

CONSIDERATO che l'abbandono di bottiglie di vetro, e di rifiuti in genere, danneggiano l'immagine e il decoro del paese, determinando, altresì situazioni di pericolo per i presenti e i passanti, in particolare in caso che i contenitori di vetro abbandonati a terra, specie se infranti, possono generare pericolo per i pedoni e gli automezzi in transito;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in alluminio, anche dispensate da distributori automatici;

- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine in alluminio;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti antisociali;

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 5.08.2008, recante disposizioni in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera a), che attribuisce al sindaco la facoltà di adottare provvedimenti per prevenire e contrastare anche fenomeni legati all'abuso di alcool;

RITENUTO opportuno intraprendere misure straordinarie sia a tutela della pubblica incolumità , sia per evitare sopratutto problemi di ordine pubblico

VISTO l'art. 689 cp:
VISTO l'art. 659 cp che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici(16);

VISTO l'art. 1 c. 2 della l. 125/2001 " legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";

VISTO l'art. 54 del d.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 bis del d.lgsn. 267/2000;

VISTO il vigente o.r.ee.ll., approvato con l.r. n. 16/1963 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 6 - 7 del Nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada emanato con DPR 16/12/92 n.495 ;
VISTA la legge 8/6/90 n.142 recepita dalla Regione Siciliana, con legge 48/91;
VISTO il d.lgs 114/98 art. 28 c. 16 e art. 29 c. 2 e 3
Premesso quanto sopra:

ORDINA

1) **DAL 01 GIUGNO FINO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 08.00 LA CHIUSURA DEL PIAZZALE S. LEONE ISTITUENDO LA ZONA PEDONALE E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA**

2) **DAL 15 MAGGIO FINO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 E' FATTO DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE EFFETTUATO DA SOGGETTI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LUNGO LA VIA P. IMPASTATO, LA SPIAGGIA MAGAGGIARI E LA VIA CIUCCA FONO A VIA DELLE CAPITANERIE.**

3) **Dal 01 Giugno fino al 30 Settembre di ogni anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e' fatto divieto di vendita e consumo da asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattina, da somministrare esclusivamente in bicchieri di plastica o similari;**

   Per le sole attività di ristorazione è consentita la somministrazione di bevande in bottiglie o lattine durante la consumazione dei pasti con servizio al tavolo.

Alla Polizia Municipale predisporre quanto necessario all'osservanza della presente Ordinanza

Al punto 1) Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dall' art. 6 c. 4 let.b e 14 del C.d.s.
Al punto 2) Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.28 c.16 e 29 c. 2 e 3 del D.lgs 114/98
Al punto 3) la violazione alle disposizioni della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, stabilite dalla vigente normativa saranno punite con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e smi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati.
Qualora, il trasgressore sia titolare di un esercizio pubblico o commerciale, o esercente attività artigianale o di vendita e somministrazione su aree pubbliche, sarà disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa con la contestuale chiusura fino ad un massimo di gg. 15.
Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace il cliente contravventore, nell'ipotesi di minore il verbale va contestato ai genitori esercenti la patria potestà;

Il Presente atto viene trasmesso alla Polizia Municipale, Alla Stazione dei Carabinieri e alla Capitaneria di Porto.

Il Sindaco
f.to Avv. G. Palazzolo